



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8066 del 2022, proposto da

Concetta Barbato, Lidia Continillo, Cristina D'Avanzo, Felice Minieri, Maria Pia Arianna, Rosa Fescina, Antonella Napolitano, Maria Napolitano, Carmine Colello, Kristina Ostroumova, Roberta Costantino, Arturo Granato, Andrea Mauro, Anna Claudia Mauro, Selena Muzio, Agnese De Sena, Asia Quadrini, Annalisa De Magistris, Ludovico De Luzio, Francesca Stante, Antonio Leo, Ilaria Adamo, Monica De Magistris, Salvatore Allocca, Gianfranco Allocca, Paola D'Aniello, Giuseppe Pacifico, Attilia Santosuosso, Rossella Lanza, Laura Cervinaro, Piergiovanni Iorillo, Maria Rosaria Basso, Michela Cappuccio, Ignazio Paolicelli, Carmine Bencivenga, Emanuela Capolupo, Angelamaria Raguso Manfredi, Luisa D'Agnesse, Salvatore Sena, Carmine Sepe, Roberta Feretra, Carmela Chiarolanza, rappresentati e difesi dall'avvocato Modestino Iannaccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Ministero dell'istruzione, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

- USR - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
- USP - Ufficio XI ambito territoriale della provincia di Napoli;
- USP - Ufficio X ambito territoriale della provincia di Salerno;
- USP - Ufficio XIV ambito territoriale della provincia di Caserta;
- USP - Ufficio ambito territoriale della di Avellino;
- USR - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;
- USP - Ufficio VI ambito territoriale di Roma;
- USR - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte;
- USP - Ufficio IV ambito territoriale di Alessandria;
- USR - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;
- USP - Ufficio III ambito territoriale di Bergamo;
- USR - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;
- USP - Ufficio VII ambito territoriale di Taranto;
- USP - Ufficio III ambito territoriale di Bari;
- USR - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna;
- USP - Ufficio V ambito territoriale di Bologna;
- USP - Ufficio X ambito territoriale di Ravenna;
- USR - Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata;
- USP - Ufficio IV ambito territoriale di Matera;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'ordinanza MIUR n.112 del 06 maggio 2022 pubblicata in Gazzetta ufficiale serie generale n.116 del 19-05-2022, recante: “*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*” nella parte in cui all'art. 7, comma 4, lettera e)

prescrive che *“qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto [...] Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio”*, così escludendo dalla procedura di inserimento con riserva nella I fascia delle GPS – e quindi anche dalle convocazioni per l'attribuzione delle supplenze per il prossimo biennio scolastico - i docenti che, come parte ricorrente, hanno conseguito la specializzazione sul sostegno all'estero e presenteranno l'istanza di riconoscimento entro il 20/07/2022 e coloro che hanno invece conseguito il titolo di abilitazione all'estero, in attesa di riconoscimento dello stesso, sebbene possano chiedere l'inserimento con riserva nella prima fascia GPS, non hanno diritto al conferimento degli incarichi di supplenza e all'art. 7, comma 7 che prescrive *“Non è valutata la domanda dell'aspirante privo di uno dei requisiti generali di ammissione”*, così determinando la reiezione delle istanze di partecipazione dei candidati ritenuti aprioristicamente privi dei requisiti di ammissione;

- della nota del MIUR n .0018095.11-05-2022, nella parte in cui prescrive che *“Possono essere inseriti con riserva nella I fascia delle GPS coloro che conseguono l'abilitazione e/o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio 2022”*;

- di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale con quelli che precedono.

per l'accertamento e la declaratoria del diritto

- dei ricorrenti ad ottenere l'inserimento con riserva nella prima fascia delle GPS con il relativo riconoscimento degli incarichi di supplenze, in attesa dello scioglimento della riserva;

- dei ricorrenti che conseguono l'abilitazione e/o la specializzazione sul sostegno all'estero entro il 20 luglio 2022 ad essere inseriti con riserva nella I fascia delle GPS;

- dei ricorrenti al risarcimento dei danni patiti a seguito del mancato riconoscimento del diritto al conferimento degli incarichi di supplenze dalla prima fascia delle GPS, pregiudizi da liquidarsi in via equitativa nelle misure meglio precisate nel corpo del ricorso e, per l'effetto, per la corrispondente condanna del MIUR e delle altre amministrazioni intimato, in solido ovvero ognuno per quanta di ragione, a corrispondere ai ricorrenti le somme che codesto Tribunale vorrà liquidare per il predetto titolo.

per la condanna

dell'amministrazione resistente a disporre la partecipazione con riserva di parte ricorrente alla procedura di inserimento nella I fascia delle GPS di proprio interesse e, per l'effetto, a disporre l'individuazione della stessa in qualità di avente titolo alla stipula di contratto, con conseguente condanna di quest'ultima all'adozione di tutte le misure idonee e opportune al soddisfacimento della pretesa *de qua*.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2022 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Osservato come il presente ricorso sia rivolto avverso l'ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022, nella parte in cui (art. 7, comma 4, lett. e):

- premesso che *“Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio [...]. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero [...] ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”*,

- stabilisce che *“l’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l’aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure”*;

Preso atto come la Sezione IV-bis di questo Tribunale, chiamata ad esprimersi in sede cautelare sulla previsione anzidetta – e, segnatamente, sulla previsione riguardante l’esclusa titolarità, in capo ai soggetti che, avendo conseguito specializzazione di sostegno all’estero, abbiano conseguito l’inserimento con riserva nelle graduatorie di che trattasi, alla stipula del contratto, fino allo scioglimento della riserva stessa – abbia ripetutamente affermato (cfr., *ex plurimis*, ordinanze 14 luglio 2022, n. 4483 e 4490 e 13 luglio 2022, n. 4433) che *“il pregiudizio dedotto ... non possiede i requisiti dell’attualità e della concretezza, in quanto le graduatorie per l’anno scolastico interessato non risultano ancora compilate”*, con riveniente inconfigurabilità, allo stato *“di un effettivo periculum in mora”*;

Escluso che l’ordinanza ministeriale all’esame, *ex se* riguardata – ed in difetto, quindi, della formazione delle graduatorie, rispetto alle quali la medesima pur rivela carattere di propedeutica rilevanza e di presupposta attitudine conformativa – dimostri potenzialità pregiudizievole avente carattere di attualità, immediatezza e concretezza, sì da rivelarsi l’affermato pregiudizio da essa riveniente connotato da gravità ed irreparabilità;

Per l’effetto, ritenuto che la proposta istanza cautelare – in quanto, allo stato, non

assistita dal prescritto *periculum in mora* – non sia suscettibile di accoglimento;
Valutata, da ultimo, la presenza di giusti motivi per compensare le spese della
presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) respinge
l'istanza cautelare.

Spese della fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la
segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2022 con
l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente, Estensore

Dalila Satullo, Referendario

Giuseppe Grauso, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Roberto Politi

IL SEGRETARIO